



CONVENZIONE

TRA

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

E

STOGIT S.P.A.

*(Approvata dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente
con deliberazione XXX del XXXX)*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
ARTICOLO 1 PREMESSE	7
ARTICOLO 2 ALLEGATI E DEFINIZIONI	8
ARTICOLO 3 OGGETTO.....	10
ARTICOLO 4 UNITÀ DI MISURA.....	10
ARTICOLO 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI	11
TITOLO II SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI	13
CAPO I FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OFFERTE SU MGS.....	13
ARTICOLO 6 COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RU_MGS_ST	13
ARTICOLO 7 LIMITI MASSIMI SU MGS.....	14
CAPO II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE SUL MGS	15
ARTICOLO 8 ESITI DEL MGS.....	15
CAPO III TRANSAZIONI CONCLUSE DA STOGIT SUL MGAS AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 612/2018/R/GAS	16
ARTICOLO 9 FINALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL MGAS	16
ARTICOLO 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	16
ARTICOLO 11 GARANZIA, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI ..	16
ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI	17
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	18
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA.....	18
ARTICOLO 14 PRIVACY.....	19
ARTICOLO 15 COMUNICAZIONI	19
ARTICOLO 16 RESPONSABILITÀ.....	20
ARTICOLO 17 DURATA.....	23
ARTICOLO 18 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	23
ARTICOLO 19 CLAUSOLE GENERALI.....	24
ARTICOLO 20 OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231 DEL 2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO	24
ARTICOLO 21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.....	25
ARTICOLO 22 LEGGE APPLICABILE	26
ARTICOLO 23 CONTROVERSIE	26
ARTICOLO 24 SCIoglimento DELLA CONVENZIONE 5 FEBBRAIO 2019.....	26
ALLEGATI:.....	27

CONVENZIONE

TRA

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: **GME**), con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124, CAP 00197, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06208031002, Partita IVA e Cod. fiscale n. 06208031002, legalmente rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Prof. Pietro Maria Putti, domiciliato per la carica presso la sede legale del **GME**,

E

STOGIT S.p.A. (nel seguito: **STOGIT**), con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7, CAP 20097, Cod. fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271380159, Partita IVA n 13271380159.

PREMESSO CHE

- a) **STOGIT** è la principale società di stoccaggio del gas naturale in Italia;
- b) il **GME** è la società istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs.79/99, cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e l'organizzazione dello stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori e, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99, la gestione economica del mercato del gas naturale;
- c) il **GME**, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99 e dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, organizza e gestisce il mercato del gas naturale (nel seguito: MGAS), le cui regole sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito: Disciplina MGAS), approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata

e integrata, nonché nelle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (nel seguito: DTF);

- d) **GME** è controparte degli operatori sul MGAS;
- e) con deliberazione 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: ARERA o Autorità), nel recepire e integrare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito: Regolamento (UE) 312/14), ha introdotto, nel contesto nazionale, le disposizioni funzionali all'implementazione del nuovo sistema di bilanciamento, raccogliendo in un unico Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB), allegato alla predetta deliberazione 312/2016/R/GAS: *i.* gli aspetti della disciplina del nuovo sistema che, rispetto al Regolamento (UE) 312/2014, andavano chiariti o specificati nel contesto italiano; *ii.* le disposizioni già definite dall'ARERA e non incise dal medesimo Regolamento;
- f) l'articolo 7 del TIB prevede l'organizzazione di una sessione giornaliera di mercato, dedicata alla negoziazione di offerte per la cessione e l'acquisto del gas in stoccaggio da parte degli Utenti, da gestirsi nell'ambito del MGAS e nella quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.5, del TIB, possano essere regolate anche eventuali differenze fra i quantitativi programmati presso gli stoccaggi (dagli Utenti e da **SRG**) e quelli effettivamente movimentati anche per effetto delle modifiche richieste dal responsabile del bilanciamento rispetto ai flussi fisici di gas da stoccaggio (nel seguito: Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio o MGS);
- g) l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 312/2016/R/GAS prevede che *"in prima applicazione [...] eventuali esigenze di cessione o approvvigionamento di volumi di gas del responsabile del bilanciamento, diverse rispetto a quelle di cui al TIB sono gestite attraverso procedure concorsuali per la compravendita di gas in stoccaggio anche mediante il mercato di cui all'articolo 7 del TIB"*;

- h) con deliberazione 66/2017/R/GAS del 16 febbraio 2017, l'ARERA ha previsto, all'art. 7 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione (nel seguito: TICORG), che il **GME**, ai fini della gestione del MGS, sottoscriva con ciascuna impresa di stoccaggio una apposita convenzione, la quale disciplini, in particolare:
- i. i flussi informativi relativi ai quantitativi massimi negoziabili da ciascun utente dello stoccaggio nel rispetto dei limiti di cui comma 7.4, del TIB;
 - ii. modalità che assicurino definitivamente la coerenza delle transazioni concluse presso l'MGS prima della comunicazione degli esiti.
- i) **GME** e **STOGIT**, nel dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 del TICORG, nel rispetto delle tempistiche indicate nella deliberazione 66/2017/R/GAS, hanno sottoscritto in data 21 settembre 2017 la prevista convenzione (nel seguito: convenzione 21 settembre 2017) il cui schema è stato preventivamente verificato e approvato dall'ARERA con deliberazione 630/2017/R/GAS;
- j) al fine di prevenire possibili effetti pregiudizievoli connessi all'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di emergenza di cui all'articolo 8, comma 8.1, del D.lgs. 93/2011 (nel seguito: Piano di Emergenza), con deliberazione 612/2018/R/GAS del 27 novembre 2018 (nel seguito: deliberazione 612/2018/R/GAS), l'ARERA ha, *inter alia*, approvato talune disposizioni relative all'attuazione del Piano di Emergenza relativamente al ruolo ivi attribuito a **STOGIT** in situazione di crisi del sistema nazionale del gas. In particolare, tale deliberazione prevede che nel caso in cui **STOGIT** non sia riuscita a conferire integralmente la capacità di erogazione aggiuntiva, erogata su richiesta di Snam Rete Gas, in conformità alle previsioni contenute nel Piano di Emergenza, la medesima **STOGIT** offra i corrispondenti volumi di gas strategico presso il mercato del gas naturale (inteso come MGP-GAS e MI-GAS), secondo specifiche modalità stabilite dall'Autorità stessa;

- k) inoltre, il punto 6 della medesima deliberazione dispone che, in esito alla accettazione delle offerte, di cui alla precedente lettera j), **STOGIT** provveda al successivo riacquisto di volumi di gas strategico erogati nell'ambito del MGS;
- l) in relazione all'attuazione di quanto disposto nella deliberazione 612/2018/R/GAS l'ARERA, con comunicazione del 16 gennaio 2019, ha richiesto, *inter alia*:
- i. al GME di riconoscere a **STOGIT** la qualifica di operatore di diritto del MGAS nell'ambito della Disciplina del mercato del gas naturale;
 - ii. al GME e **STOGIT** di recepire nella Convenzione di cui all'articolo 7 del TICORG, le modalità applicative di implementazione della predetta deliberazione.

L'ARERA ha altresì rappresentato che adeguerà le disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/GAS al fine di prevedere che il GME, in caso di inadempimento di **STOGIT** nel pagamento delle partite economiche derivanti dall'applicazione della deliberazione 612/2018/R/GAS, possa accedere al Fondo MGAS nei medesimi termini attualmente previsti in caso di inadempimento di Snam Rete Gas sul MGAS. A tal fine, il GME dovrà adeguare la Convenzione in essere con Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/GAS;

- m) il **GME** e **STOGIT**, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione 612/2018/R/GAS, in coerenza con le indicazioni pervenute dall'ARERA in data 16 gennaio 2019, hanno sottoscritto in data 5 febbraio 2019 la prevista convenzione (nel seguito: Convenzione 5 febbraio 2019), il cui schema è stato preventivamente verificato ed approvato dall'ARERA con Deliberazione 29/2019/R/gas;
- n) con Decreto 2 agosto 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'ARERA, ha approvato la Disciplina MGAS, la quale dispone che le esposizioni derivanti dal Mercato del giorno prima e dal Mercato infragiornaliero dell'energia e dal mercato a pronti del gas, in capo a

ciascun operatore, determinino un'unica esposizione netta – *netting* – e che il GME ricorra, ai fini della relativa copertura, ad un unico ammontare di garanzia. Il meccanismo del *netting* prevede, tra l'altro, che i) il meccanismo del pro-quota venga applicato a tutti gli operatori creditori netti dei mercati rientranti nello stesso *netting* - indipendentemente dal mercato da cui origina la casistica dell'inadempimento - nelle more dell'incasso di quanto dovuto dall'operatore inadempiente e che ii) in caso di inadempimento degli operatori, ivi inclusi gli operatori di diritto, il GME ricorra agli ammontari disponibili nel Fondo di garanzia, secondo le modalità e i termini disciplinati dall'ARERA nell'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas come da ultimo modificato dalla deliberazione 376/2019/R/COM del 17 settembre 2019 (nel seguito: Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas);

- o) al fine di recepire quanto previsto alla precedente lettera n), il GME e STOGIT intendono sottoscrivere la presente convenzione (nel seguito la: Convenzione) ad integrale sostituzione della Convenzione 5 febbraio 2019 la quale, per l'effetto, si intenderà sciolta ,a far data dall'entrata in vigore della Convenzione;
- p) lo schema della presente Convenzione è stato inviato all'ARERA per l'approvazione e che lo stesso è stato positivamente verificato e approvato dall'ARERA con Deliberazione XXXXX.

Tutto ciò premesso e considerato

GME e STOGIT, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Premesse

- 1.1 Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

Articolo 2 **Allegati e Definizioni**

- 2.1 Costituiscono allegati (nel seguito definiti congiuntamente: Allegati) alla presente Convenzione le Procedure Tecniche Concordate, che disciplinano le modalità e i termini per la gestione dei flussi informativi tra **GME** e **STOGIT** di cui alla presente Convenzione (nel seguito: PTC).
- 2.2 Le PTC vengono definite di comune accordo tra le Parti e saranno sottoscritte e mantenute nei loro contenuti dalle competenti funzioni di ciascuna Parte.
- 2.3 In particolare, le Parti si impegnano a definire le seguenti PTC:
- PTC n. 1 – Anagrafica Utenti Abilitati MGS e Limiti Massimi sul MGS;
 - PTC n. 2 - Comunicazione degli esiti del MGS;
 - PTC n. 3 - Riferimenti per le comunicazioni;
 - PTC n. 4 – Unità di misura.
- 2.4 Resta salva la facoltà delle Parti di definire ulteriori PTC, diverse da quelle indicate al comma precedente, qualora necessarie e/o opportune, anche al fine di garantire il coordinamento tra il Codice di Stoccaggio, il Codice di Rete di Snam Rete Gas (Codice di Rete), la Disciplina MGAS, il TIB, il TICORG, la deliberazione 612/2018/R/GAS, l'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas e la Convenzione.
- 2.5 La definizione di eventuali PTC, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2.3, nonché qualsiasi modifica delle PTC già sottoscritte dalle Parti dovranno avvenire di comune accordo tra le Parti

e in forma scritta con la medesima procedura disciplinata al precedente comma 2.2.

- 2.6 L'inosservanza delle previsioni delle PTC e qualsivoglia inadempimento degli obblighi ivi previsti a carico delle Parti, costituisce violazione della presente Convenzione.
- 2.7 Ai fini della Convenzione e degli Allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.8, si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui alla Disciplina MGAS, al TIB, al TICORG, alla deliberazione 612/2018/R/GAS, al Codice di Rete ed al Codice di Stoccaggio.
- 2.8 Nella Convenzione e negli Allegati, oltre ai termini altrove definiti nel testo, per:
- a) **Limiti Massimi** su MGS si intendono i limiti massimi di quantità negoziabili sul MGS da parte di ciascun Utente Abilitato MGS così come predisposti e messi a disposizione/trasmessi da **STOGIT** al **GME**;
 - b) **Posizione MGS** si intende la posizione in consegna, riferita a ciascun giorno gas, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto e vendita con riferimento all'hub di stoccaggio di **STOGIT** da un Utente Abilitato MGS sul MGS;
 - c) **RU_MGS_ST** si intende il Registro degli Utenti Abilitati MGS, predisposto e messo a disposizione/trasmesso da **STOGIT** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
 - d) **SIMGAS** si intende il sistema informatico del MGAS mediante il quale il **GME** raccoglie le offerte di acquisto e vendita di gas, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti;
 - e) **Portale M** si intende il sistema informatico per la messa a disposizione da parte di **STOGIT** delle informazioni funzionali allo svolgimento della sessione MGS e per la trasmissione da parte di

GME delle Posizioni MGS risultanti dalle transazioni concluse nell'ambito del medesimo mercato;

- f) **SRG** si intende Snam Rete Gas S.p.A., la principale società di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia che: (i) gestisce il Mercato regolamentato delle capacità e del gas ai sensi della deliberazione ARERA n. 137/02 del 17 luglio 2002, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 137/02) e della deliberazione dell'ARERA n. 22/04 del 26 febbraio 2004, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 22/04), (ii) è responsabile del bilanciamento ai sensi del TIB;
- g) **Utente Abilitato MGS**, si intende ciascun soggetto comunicato da **STOGIT** che, in qualità di operatore del MGAS, può operare nell'ambito del MGS.

Articolo 3 **Oggetto**

- 3.1 La Convenzione e gli Allegati disciplinano i rapporti tra il **GME** e **STOGIT** con riferimento:
- a) allo scambio dei dati e delle informazioni relativi ai soggetti, contenuti nel RU_MGS_ST e riguardanti:
- i dati anagrafici di tali soggetti;
 - i codici di identificazione di tali soggetti;
- nonché i Limiti massimi sul MGS di tali soggetti;
- b) ai flussi informativi tra **STOGIT** e **GME** funzionali alla presentazione delle offerte degli Operatori, che siano anche Utenti Abilitati MGS, nell'ambito del MGS, nonché alla comunicazione a **STOGIT** delle Posizioni MGS risultanti dalle transazioni concluse nell'ambito del medesimo mercato ai fini della relativa registrazione;
- c) alle modalità di partecipazione di **STOGIT** al MGAS, in applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 612/2018/R/GAS.

Articolo 4 **Unità di misura**

- 4.1 Ai fini dello scambio dei dati e delle informazioni di cui alla presente Convenzione **GME** e **STOGIT** utilizzano le unità di misura indicate nelle PTC.

Articolo 5
Diritti ed obblighi delle Parti

- 5.1 Ai sensi della presente Convenzione, **STOGIT** sarà responsabile:
- a) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 6, commi 6.2 e 6.3;
 - b) della corretta elaborazione, nonché della messa a disposizione/trasmissione al **GME** dei dati e delle informazioni contenuti nel RU_MGS_ST;
 - c) della corretta trasmissione al **GME** dei dati riguardanti il Limiti Massimi su MGS di quantità negoziabili da parte di ciascun Utente Abilitato MGS;
 - d) della tempestiva comunicazione in relazione alle eventuali indisponibilità dei sistemi di **STOGIT**.
- 5.2 Il **GME** sarà responsabile:
- a) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 6, commi 6.2 e 6.3;
 - b) della corretta elaborazione, nonché della messa a disposizione/trasmissione a **STOGIT** della Posizione MGS, su base giornaliera, risultante dalle transazioni concluse sul MGS;
 - c) della corretta elaborazione nonché della messa a disposizione/trasmissione a **STOGIT**, su base giornaliera, del Prezzo di Remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte accettate in esito a ciascuna sessione del MGS;

- d) della tempestiva comunicazione in relazione alle eventuali indisponibilità dei sistemi GME;
 - e) della messa a disposizione a **STOGIT**, in qualità di operatore di diritto, dell'accesso alla piattaforma MGAS, per consentire allo stesso lo svolgimento delle attività di propria competenza con riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione 612/2018/R/GAS.
- 5.3 Le attività di cui ai precedenti commi 5.1, lettere b), c) e d), e 5.2, lettere b), c) e d), saranno svolte secondo quanto definito nelle PTC.
- 5.4 Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi derivante dall'applicazione dei dati e delle informazioni elaborati e comunicati all'altra Parte.
- 5.5 Le Parti si obbligano a:
- a) darsi preventivamente e reciprocamente comunicazione circa le eventuali modifiche dei propri sistemi informatici e delle relative procedure operative che pregiudichino la possibilità di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Allegati e che ne richiedano l'adeguamento;
 - b) darsi reciprocamente informazione, in tempo utile affinché possano porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, di ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati;
 - c) valutare congiuntamente, in relazione alle finalità di cui alla Convenzione ed Allegati, l'opportunità/necessità di eseguire interventi di modifica/integrazione sui rispettivi sistemi informatici su evidenza di una delle Parti, procedendo a identificare congiuntamente modalità e tempi di realizzazione. Al riguardo, resta inteso che, in mancanza di accordo, prevarrà l'opinione della Parte titolare del sistema informatico oggetto di valutazione, sia in

ordine all'opportunità/necessità di eseguire gli interventi in questione sia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione, ferma restando la necessità di garantire la continuità dello scambio dei dati e flussi informativi oggetto della Convenzione e degli Allegati;

- d) collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei sistemi informatici;
- e) definire congiuntamente, nell'ambito delle PTC, le modalità operative per la gestione di eventi che possano compromettere il normale scambio di dati e flussi informativi di cui al precedente Articolo 3 della presente Convenzione;
- f) collaborare, secondo le modalità previste nelle PTC, per le finalità di cui al successivo Articolo 8, comma 8.3.

TITOLO II

SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI

CAPO I

FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OFFERTE SU MGS

Articolo 6

Comunicazione dei dati e delle informazioni contenute nel RU_MGS_ST

- 6.1 **STOGIT** predispone e mette a disposizione/trasmette del **GME** il **RU_MGS_ST** secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, con il contenuto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1, lettera a), nonché ogni aggiornamento dello stesso, dando evidenza di ogni variazione.
- 6.2 Qualora ricorrano i casi particolari individuati nelle PTC, che siano tali da non consentire le normali attività di comunicazione secondo quanto

previsto nel precedente comma del presente articolo, il **GME** e **STOGIT** applicheranno le modalità operative all'uopo previste nelle PTC.

- 6.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente articolo sono disciplinate nelle PTC.

Articolo 7 **Limiti Massimi su MGS**

- 7.1 **STOGIT** mette a disposizione del **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, i Limiti Massimi su MGS, delle quantità negoziabili, in acquisto e in vendita da parte di ciascun Utente Abilitato MGS. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.4 e secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, qualora **STOGIT** non possa mettere a disposizione del **GME**, ovvero in subordine trasmettere a quest'ultimo, i Limiti Massimi, **GME** considera tali limiti massimi pari a zero, previa comunicazione da parte di **STOGIT**. Qualora **GME** non sia in condizione di prelevare, ovvero in subordine ricevere, i Limiti Massimi correttamente trasmessi/messi a disposizione da **STOGIT** nelle modalità alternative concordate tra **GME** e **STOGIT** ai sensi delle PTC, **GME** comunica a **STOGIT** che procederà a porre un limite pari a zero, salvo diversa indicazione da parte di **STOGIT**.
- 7.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **STOGIT**, ai sensi del precedente comma 7.1, verifica, secondo le modalità previste nella Disciplina MGAS, che i quantitativi complessivi giornalieri corrispondenti alle offerte in acquisto e in vendita presentate sul MGS da ciascun Operatore rispettino i relativi Limiti Massimi su MGS comunicati da **STOGIT** e che l'Operatore sia anche Utente Abilitato MGS.
- 7.3 Qualora il **GME** verifichi che i quantitativi offerti dall'Operatore, che sia anche Utente Abilitato MGS nell'ambito del MGS, siano superiori ai relativi Limiti Massimi su MGS comunicati ai sensi del precedente

comma 7.1, il **GME** riduce tali quantitativi complessivi sino al valore del Limite Massimo su MGS di competenza del medesimo Operatore, secondo modalità previste nella Disciplina MGAS.

- 7.4 In relazione al precedente comma 7.1, le modalità di comunicazione di eventuali casi di incompletezza/assenza del dato relativo all'Utente Abilitato MGS contenuto nel RU_MGS_ST sono disciplinate nelle PTC.

CAPO II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE SUL MGS

Articolo 8 Esiti del MGS

- 8.1 Al termine di ciascuna sessione del MGS, il **GME** mette a disposizione/ trasmette a **STOGIT**, secondo le modalità e termini indicati nelle PTC:
- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla Posizione MGS risultante dalle offerte in acquisto ed in vendita accettate nella medesima sessione in relazione a ciascun Operatore che sia anche Utente Abilitato MGS - fermo restando che gli acquisti di gas saranno contabilizzati con segno positivo e le vendite con segno negativo - come previsto dalla Disciplina MGAS e nel Codice di Stoccaggio;
 - b) il prezzo di remunerazione determinato in esito alla medesima sessione nel rispetto di quanto previsto al TIB, articolo 7.
- 8.2 I quantitativi di gas di cui il GME richiede la registrazione devono essere attribuiti agli Utenti Abilitati MGS iscritti nel RU_MGS_ST utilizzato per l'esecuzione di ciascuna sessione del MGS secondo quanto risultante dalla comunicazione di **STOGIT** ai sensi del precedente Articolo 6, comma 6.1.
- 8.3 Per le finalità di cui all'articolo 7 del TICORG, **STOGIT** e **GME**, secondo modalità e termini definiti nelle PTC, collaborano nello svolgimento delle attività funzionali alla conferma delle transazioni. Resta inteso che

la comunicazione, da parte di **STOGIT**, della coerenza delle transazioni concluse su MGS costituisce presupposto per la pubblicazione degli esiti da parte del GME.

- 8.4 Il mancato rispetto della condizione di cui al precedente comma 8.2 comporta il rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza con informazione al **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.

CAPO III

TRANSAZIONI CONCLUSE DA STOGIT SUL MGAS AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 612/2018/R/GAS

SEZIONE I

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SUL MGAS

Articolo 9

Finalità di partecipazione al MGAS

- 9.1 STOGIT presenta offerte sul MGAS unicamente per le finalità di cui alla Deliberazione 612/2018/R/GAS.

Articolo 10

Modalità di presentazione delle offerte

- 10.1 Le offerte di cui al precedente Articolo 9 sono presentate da STOGIT sul MGAS secondo le modalità definite nella Disciplina MGAS e nelle relative DTF.

SEZIONE II

GARANZIA, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 11

Garanzia, fatturazione e regolazione dei pagamenti delle transazioni

- 11.1 Le transazioni effettuate da **STOGIT** sul MGAS, in qualità di operatore di diritto per le finalità di cui alla deliberazione 612/2018/R/GAS, sono fatturate e oggetto di regolazione economica secondo le modalità e tempistiche definite nella Disciplina MGAS e nelle DTF.
- 11.2 Qualora il pagamento da parte di **STOGIT** delle transazioni effettuate ai sensi del precedente comma 11.1 non pervenga entro le tempistiche individuate nella Disciplina MGAS e nelle DTF, il GME previa apposita comunicazione all'ARERA, ricorre per la relativa copertura finanziaria, al Fondo di garanzia di cui all'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas. In caso di incapienza del Fondo di garanzia, il GME ricorre al meccanismo di mutualizzazione di cui alla Disciplina MGAS.
- 11.3 Qualora il pagamento da parte di **GME** delle transazioni effettuate ai sensi del precedente comma 11.1 non pervenga entro le tempistiche individuate nella Disciplina MGAS e nelle DTF, **STOGIT** ne dà comunicazione all'ARERA. In tal caso, ai fini del pagamento verso **STOGIT**, si applicano le disposizioni normative che prevedono, tra l'altro, il ricorso da parte di GME a strumenti di garanzia e mutualizzazione di cui all'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas e alla Disciplina MGAS per la relativa copertura finanziaria.

Articolo 12 **Corrispettivi**

- 12.1 **STOGIT**, a fronte del servizio fornito dal GME sul MGAS, è tenuta al versamento, a favore dello stesso, dei corrispettivi di cui rispettivamente all'Articolo 7 della Disciplina MGAS.
- 12.2 I corrispettivi di cui al precedente comma 12.1 sono fatturati e oggetto di regolazione economica, secondo le modalità e tempistiche definite nella Disciplina MGAS e nelle DTF.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 *Riservatezza*

- 13.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate e confidenziali le informazioni oggetto della Convenzione o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione della stessa e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base alla Disciplina MGAS, al Codice di Stoccaggio ovvero alla Convenzione e Allegati. In particolare, l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle Parti opera nei confronti dei terzi, nonché nei confronti di altro personale delle Parti non direttamente coinvolto nell'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati, per tutta la durata della stessa ed anche successivamente, per un periodo di 3 (tre) anni dal termine della Convenzione stessa.
- 13.2 Gli obblighi di confidenzialità di cui al comma 13.1 non trovano applicazione ove le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamentare o un provvedimento emanato da una pubblica autorità.
- 13.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad eventuali adempimenti connessi con l'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati. L'eventuale mancato conferimento dei dati potrebbe comportare per le Parti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella Convenzione e nei relativi Allegati.
- 13.4 Ciascuna Parte assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico di supporto e si obbliga a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno al sistema informatico di quest'ultima o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema stesso, riconducibile all'accesso abusivo da parte di terzi.

Articolo 14 **Privacy**

- 14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), pertanto si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità alla Convenzione sottoscritta tra le Parti.
- 14.2 Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna Parte presta il consenso, per sé e per i propri dipendenti, all'eventuale trattamento di dati personali e a trasmettere i dati personali esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione dei predetti dati è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- 14.3 I dati personali acquisiti e/o ricevuti, da ciascuna delle Parti, in esecuzione della Convenzione, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali gli stessi saranno raccolti e trattati, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità.
- 14.4 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del GDPR, trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza della Convenzione ovvero dalla data di risoluzione o cessazione della stessa, per qualsivoglia causa, ciascuna Parte avrà l'obbligo di cancellare tutti i dati acquisiti nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Articolo 15 **Comunicazioni**

- 15.1 Le Parti convengono che, ove non diversamente disposto, le comunicazioni di cui alla Convenzione sono inviate ai referenti per le

comunicazioni indicati da ciascuna Parte nelle PTC, secondo le modalità ed i termini ivi previsti.

Articolo 16 **Responsabilità**

16.1 STOGIT:

- a) non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, in relazione ad un utilizzo da parte del **GME** delle informazioni e dei dati a cui il **GME** stesso ha accesso, diverso da quello consentito in attuazione della presente Convenzione;
- b) è responsabile della gestione del Portale M secondo regole di buona tecnica. Nei casi in cui si verifichi una prolungata non corretta gestione del Portale M ovvero una prolungata non corretta gestione dei dati e delle informazioni ivi registrate dal **GME**, ai sensi della presente Convenzione, il **GME** provvederà a informare l'ARERA per l'adozione degli opportuni provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo a **STOGIT** di risarcimento dei danni causati al **GME** e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dei comportamenti di **STOGIT** determinati da dolo o colpa grave;
- c) non è responsabile per fatti e/o danni che possano derivare al **GME** e/o a terzi dall'utilizzo da parte del **GME** del Portale M;
- d) non è responsabile nei confronti di **GME** e/o di terzi per danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel funzionamento del Portale M dipendenti da fatto di terzi, da forza maggiore, da utilizzi impropri o difformi da quanto previsto al presente documento e in ogni caso a seguito di eventi, atti, fatti o circostanze non prevedibili ed al di fuori del controllo di **STOGIT** medesima;

- e) non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità, completezza e correttezza dei dati trasmessi dal **GME** e delle informazioni registrate nel Portale M dal medesimo **GME** anche per conto terzi;
- f) non è responsabile in relazione alla veridicità, completezza e correttezza dei dati comunicati da **GME** in esito alla sessione MGS funzionali alle attività di verifica sugli esiti di tale sessione.

16.2 Il **GME**:

- a) si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati contenuti nel Portale M esclusivamente ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione;
- b) è tenuto a modificare la propria password per l'accesso al Portale M ogni sessanta giorni, secondo le modalità descritte nelle PTC;
- c) è responsabile di ogni danno derivante dall'utilizzo illecito o dall'uso improprio dei codici per l'accesso al Portale M, ad esso assegnati;
- d) è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i propri codici di accesso assegnati, ed è l'unico responsabile dei danni derivanti dallo smarrimento degli stessi;
- e) riconosce che **STOGIT** non assume alcuna responsabilità in merito alla eventuale assenza, non completezza e/o non correttezza dei dati relativi agli esiti definiti da **GME** su MGS in maniera difforme rispetto alle informazioni trasmesse da **STOGIT**;
- f) non è responsabile per fatti e/o danni che possono derivare ai Soggetti Abilitati e/o a terzi dalla gestione del Portale M da parte di **STOGIT**;
- g) si impegna nei confronti di **STOGIT** ad utilizzare il Portale M secondo le modalità e i termini previsti nella presente Convenzione. Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte del GME, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del Portale M, sarà segnalato da **STOGIT** all'ARERA per l'adozione dei provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo al GME di risarcimento dei danni causati a **STOGIT** e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni

- costituiscano conseguenza immediata e diretta dei comportamenti del **GME** determinati da dolo o colpa grave. Resta inteso che ogni provvedimento nei confronti del **GME** è adottato da **STOGIT** previo assenso dell'ARERA, formulato in condivisione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
- 16.3 Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti nella Convenzione e negli Allegati la Parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento.
- 16.4 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5, comma 5.4, le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni pretesa di risarcimento da parte di terzi, che possa riguardare l'altra Parte, relativa all'adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui le stesse hanno avuto conoscenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione di supporto. Le Parti si impegnano a fornire collaborazione reciproca nella difesa nei confronti di terzi, in ogni opportuna sede, anche giudiziaria, in relazione a tali pretese.
- 16.5 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o delle linee di telecomunicazione, della rete *Internet* nonché delle linee di trasporto dati facenti parte dei propri sistemi informatici quando tali interruzioni non siano imputabili ad atti o omissioni delle Parti. In nessuna circostanza le Parti saranno responsabili per la perdita di affari, di profitti, di risparmi, perdita o danneggiamento di dati.
- 16.6 Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura di ciascuna Parte, ad eccezione

di quelle per le quali la legge preveda diversamente. Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra, salvo che la legge non preveda diversamente.

- 16.7 Ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante dalle attività dell'altra Parte. Ciascuna Parte è sollevata da ogni e qualsiasi evento pregiudizievole che possa occorrere a persone o cose nello svolgimento delle attività dell'altra Parte.

Articolo 17 **Durata**

- 17.1 La Convenzione ha validità ed efficacia di 12 (dodici) mesi a decorrere dal giorno di *trading* 28 novembre 2019 e si intende tacitamente rinnovata per successivi periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo che una delle Parti, nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, manifesti volontà contraria con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 18.

Articolo 18 **Modifiche ed integrazioni**

- 18.1 Nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, la Convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo di comune accordo tra le Parti, secondo le modalità previste al successivo Articolo 19, comma 19.3.
- 18.2 Qualora intervengano modifiche od integrazioni al quadro normativo da parte delle Istituzioni di riferimento, ivi compreso il Codice di Stoccaggio e la Disciplina MGAS, che possano avere rilevanza ovvero siano tali da modificare, in modo significativo, le modalità di esecuzione di quanto

previsto dalla Convenzione e/o dagli Allegati, le Parti si impegnano ad apportare agli stessi le necessarie modifiche ed integrazioni.

- 18.3 Le Parti si impegnano a collaborare per individuare gli eventuali aggiornamenti dei propri sistemi informatici che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano altresì a porre in essere, sui propri sistemi informatici, ogni intervento che risulti necessario ai sensi di atti o provvedimenti delle autorità competenti.

Articolo 19 **Clausole generali**

- 19.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Convenzione e degli Allegati non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 19.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole ovvero previsioni della Convenzione e degli Allegati non si estenderà alle restanti clausole o previsioni e le Parti si impegnano a sostituire l'eventuale clausola o previsione nulla o inefficace con altra clausola o previsione valida ed efficace, con contenuto analogo alla clausola o previsione sostituita.
- 19.3 La Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione alla Convenzione dovrà aver luogo in forma scritta ed essere sottoposta alla medesima procedura prevista per la sua sottoscrizione.
- 19.4 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.
- 19.5 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della Convenzione essa è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.

Articolo 20 **Obblighi relativi al D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e al Codice**

Etico

- 20.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni (di seguito: D.Lgs. n. 231/01), nonché delle norme dei rispettivi "Codice Etico" e "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01", consultabili sul sito *Internet* di **GME** e sul sito *Internet* di **STOGIT**.
- 20.2 Con la sottoscrizione della Convenzione e degli Allegati, le Parti si obbligano, reciprocamente, a svolgere le attività oggetto degli stessi in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nei rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- 20.3 Le Parti si obbligano pertanto a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dai rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 21

Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

- 21.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico del **GME** e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del **GME**, obbligandosi pertanto a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel

proprio Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.

- 21.2 Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 21.1 di una delle Parti costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Parte adempiente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare direttamente alla Parte adempiente.

Articolo 22
Legge applicabile

- 22.1 La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 23
Controversie

- 23.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro dove ha sede il convenuto.

Articolo 24
Scioglimento della Convenzione 5 febbraio 2019

- 24.1 Le Parti si danno atto che, a decorrere dalla data di validità ed efficacia della presente Convenzione, la Convenzione 5 febbraio 2019 si intenderà automaticamente sciolta per mutuo dissenso, fatti salvi gli eventuali obblighi assunti dalle Parti prima dello scioglimento di quest'ultima e non ancora adempiuti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione e relativi Allegati, in ogni loro parte, sono stati oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nella Convenzione e nei relativi Allegati che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione degli stessi.

Allegati:

- PTC n. 1 – Anagrafica Utenti Abilitati MGS e Limiti Massimi sul MGS;
- PTC n. 2 - Comunicazione degli esiti del MGS;
- PTC n. 3 - Riferimenti per le comunicazioni;
- PTC n. 4 – Unità di misura.

....., li 2019

per **STOGIT**

per il **GME**